



Repertorio n. 4249-----Raccolta n. 3198-----

Esente da imposte e tasse di bollo ai sensi dell'art. 17 Decreto Legislativo del 4 dicembre 1997 n. 460, e dell'art. 82 Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117

**ATTO RICOGNITIVO - ADOZIONE DI VARIAZIONI
STATUTARIE DEL "CENTRO POLIFUNZIONALE
DON CALABRIA FONDAZIONE ETS"
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventiquattro, il giorno venti del mese di novembre.

= 20 novembre 2024 =

In Verona, nel mio studio in Via A. Saffi n. 2/d.

Avanti a me dott. Mattia Marino, Notaio in Verona, iscritto al Collegio Notarile di Verona, è presente il signor:

- **TRESSOLDI Valdecir** nato a Garibaldi (Brasile) il 3 marzo 1971, domiciliato per la carica in Verona, Via San Zeno in Monte n. 23, il quale interviene al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione del "**CENTRO POLIFUNZIONALE DON CALABRIA FONDAZIONE ETS**", con sede in Verona (VR), Via San Zeno in Monte n. 23, Ente riconosciuto con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto in data 16 novembre 2004, decreto n. 285, codice fiscale 93168040231, partita I.V.A. n. 04130290234, iscritta con Decreto n. 416 del 22 agosto 2022 al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ed in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione in data 6 novembre 2024.

Detto comparente, della cui identità personale, veste e poteri di firma io Notaio sono certo, mi chiede di ricevere questo atto di ricognizione del "**CENTRO POLIFUNZIONALE DON CALABRIA FONDAZIONE ETS**", con il quale, vengono adottate delle modifiche statutarie.

Aderendo a tale richiesta, io Notaio ricevo le dichiarazioni del comparente il quale,
mi premette che:

1) il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha ritenuto necessario, in merito al confronto in atto con i competenti uffici regionali, al fine di ottenere le autorizzazioni e gli accreditamenti necessari per il perseguimento dei fini statutari, procedere ad una migliore specificazione dell'oggetto sociale dello statuto vigente del "**CENTRO POLIFUNZIONALE DON CALABRIA FONDAZIONE ETS**" e nello specifico gli articoli 3 e 4 dello Statuto, al fine di adeguarlo alle richieste pervenute dalla Regione Veneto;

2) in data 6 novembre 2024, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, con la presenza di tutti i suoi membri, che, all'unanimità, ha approvato le precisazioni richieste, come risulta dal verbale della predetta seduta sopra citato ed ha autorizzato il Presidente don Valdecir TRESSOLDI o, in caso di suo impedimento, il Vice Presidente fratel Matteo RINALDI, a riferire e far risultare da pubblico atto notarile il contenuto della riunione del Consiglio di Amministrazione che ha approvato le modifiche allo statuto, con esplicita delega conferita in via disgiunta al Presidente ed al Vice Presidente in tal senso e per l'introduzione di ogni elemento ritenuto opportuno o necessario;

3) in data 15 novembre 2024, si è riunito il Consiglio Generale della "Congregazione dei Poveri Servi della Divina Provvidenza - Casa Buoni Fanciulli - Istituto Don Calabria", ente fondatore, il quale, alla luce della richiesta presentata dal Presidente della Fondazione don Valdecir TRESSOLDI, ha approvato – ai sensi di quanto previsto dall'art. 9.2 lettera k) del vigente statuto – la bozza del nuovo testo di statuto, così come meglio precisato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione in data 6 novembre 2024.

REGISTRATO
ALL'UFFICIO DELLE
ENTRATE DI VERONA
il 28 novembre 2024
n. 38999
Serie 1T
€. 200,00

ISCRITTO
AL REGISTRO IMPRESE
DI VERONA
Il 24/12/2024



Tutto ciò premesso, e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, il componente, in forza della delega conferita allo stesso dal verbale del Consiglio di Amministrazione sopracitato, mi presenta il nuovo testo di statuto, con le modifiche approvate, all'unanimità, dall'intero Consiglio di Amministrazione della Fondazione, così come previsto dall'articolo 9 dello statuto vigente, e concordate con il Consiglio Generale della "Congregazione dei Poveri Servi della Divina Provvidenza - Casa Buoni Fanciulli - Istituto Don Calabria", ente fondatore che ha espresso il proprio parere favorevole, come meglio descritto in premessa, che di seguito si riporta per esteso.

STATUTO

ART. 1 - DENOMINAZIONE

1.1 E' costituita per volontà della "Congregazione dei Poveri Servi della Divina Provvidenza – Casa Buoni Fanciulli – Istituto Don Calabria" ente ecclesiastico civilmente riconosciuto con sede in Verona, via San Zeno in Monte n. 23 (di seguito anche Congregazione o Congregazione fondatrice o socio fondatore), una fondazione sotto la denominazione di "**Centro Polifunzionale Don Calabria Fondazione ETS**" ai sensi del d.lgs 117/2017, avente le caratteristiche di ente del terzo settore (E.T.S.). E' obbligatorio l'uso della indicazione "ente del terzo settore" o dell'acronimo E.T.S. negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

1.2 La Fondazione non ha scopo di lucro. Essa si propone di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e di promozione della persona e del suo valore, in conformità al carisma di San Giovanni Calabria.

ART. 2 - SEDE E DURATA

2.1 La Fondazione ha sede legale in Verona, via San Zeno in Monte n. 23 e sede operativa in Verona, via San Marco n. 121. Potranno essere costituite altrove altre sedi operative mediante apposita delibera del Consiglio di Amministrazione previo parere vincolante della Congregazione fondatrice.

Altri uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero con parere vincolante del socio fondatore, onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, le attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

2.2 La Fondazione ha carattere nazionale.

2.3 La durata della Fondazione è a tempo indeterminato.

ART. 3 - SCOPO

3.1 La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale volte a promuovere ciascuna persona, con particolare attenzione alle persone con disabilità, intervenendo in modo globale sulle sue necessità, valorizzandone le attitudini e le capacità, facendo in modo che attorno alla persona si esprima l'organizzazione dei servizi, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, in modo diretto o indiretto, di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5, d.lgs 117/2017, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, di mutualità, di produzione o scambio di beni o servizi e precisamente (con riferimento alle lettere dell'articolo 5 d.lgs 117/2017):

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e



successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art 5 del d.lgs 117/17;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del d.lgs 117/17.

3.2 La Fondazione, quindi, promuove e fornisce servizi polifunzionali in ambito sanitario, socio-sanitario, sociale, formativo, educativo-assistenziale e del lavoro. Nello specifico, per quanto attiene al lavoro, servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori, servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106, servizi di valutazione delle abilità cognitive e lavorative, servizi per l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro, servizi di inserimento lavorativo anche a favore delle persone con disabilità e/o in situazione di disagio sociale.

ART. 4 - ATTIVITA'



4.1 Per l'attuazione dei propri scopi, la Fondazione svolgerà, direttamente od indirettamente, in maniera polifunzionale, attività nei seguenti ambiti così come definiti nell'art. 5 del d. lgs. 117/2017 (Codice del terzo settore) e principalmente nell'ambito sanitario, socio-sanitario, sociale, formativo, educativo-assistenziale, delle politiche attive per il lavoro.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività di cui ai riferimenti legislativi sopra indicati si esplicano come segue:

a) Attività sanitarie specialistiche e riabilitative anche a favore delle persone con disabilità fisica, psichica e/o sensoriale, oltre ad interventi di prevenzione della disabilità.

b) Attività socio sanitarie, socio assistenziali, sociali ed assistenziali in forma diurna e residenziale a favore delle persone con disabilità.

c) Servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori, servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106, servizi di valutazione delle abilità cognitive e lavorative, servizi per l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro, servizi di inserimento lavorativo anche a favore delle persone con disabilità e/o in situazione di disagio sociale.

d) Attività di formazione iniziale, continua, superiore e di orientamento, anche a favore di persone con disabilità.

e) Attività di formazione nell'ambito dell'ECM (Educazione Continua in Medicina).

4.2 La fondazione potrà altresì esercitare, a norma dell'articolo 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo i criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. La loro definizione è operata da parte del Consiglio d'Amministrazione.

4.3 La fondazione può esercitare, a norma e nei limiti dell'articolo 7 del Codice del Terzo Settore anche attività di raccolta fondi così come definita e disciplinata.

4.4 La Fondazione potrà inoltre promuovere ogni altro tipo di attività ritenuta utile a rispondere ai bisogni dei destinatari di cui al precedente art. 3, inclusi progetti in collaborazione con enti pubblici e privati.

4.5 Per il perseguimento delle proprie finalità, la Fondazione potrà svolgere attività di ricerca, documentazione, progettazione, sensibilizzazione e informazione in riferimento agli ambiti di interesse.

4.6 Ai fini dello svolgimento delle attività, nel perseguimento delle proprie finalità, la Fondazione potrà dotarsi di tutti gli strumenti e beni mobili ed immobili opportuni per lo svolgimento delle attività stesse.

4.7 Nello svolgimento delle proprie attività la Fondazione potrà avvalersi dei beni mobili ed immobili già destinati in questi anni alle attività descritte e condotte nelle diverse sedi operative della Congregazione fondatrice eventualmente messi a disposizione dalla Congregazione alla Fondazione a mezzo contratto di comodato d'uso gratuito modale oppure con altre modalità previste dalla normativa vigente in materia. Inoltre la Fondazione potrà avvalersi di altre strutture proprie, di proprietà o nelle disponibilità della Fondatrice o da essa gestite, da eventuali altri enti emanazione della medesima Fondatrice, ovvero di altri enti, pubblici o privati.

ART. 5 - PATRIMONIO

5.1 Il patrimonio della Fondazione è composto:

a) dal fondo di dotazione iniziale non inferiore a quanto previsto nell'art. 22 del Codice del Terzo settore, fondo di dotazione incrementabile dai conferimenti aventi tale



imputazione, in denaro o beni mobili ed immobili, od altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, da chiunque effettuati;

b) dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo o dalla stessa acquistati e destinati a patrimonio con delibera del Consiglio di Amministrazione;

c) dalle elargizioni fatte da enti o privati, per atti inter vivos o mortis causa, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;

d) dagli accantonamenti delle rendite e del fondo di gestione destinati, con delibera del Consiglio di Amministrazione, ad incremento del patrimonio;

e) dai contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da enti territoriali o altri enti pubblici.

5.2 Il patrimonio della Fondazione, ai sensi dell'art. 8 del Codice del Terzo Settore, comprensivo di ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata la distribuzione, anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, aderenti, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

ART. 6 - FONDO DI GESTIONE

6.1 Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio;

b) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione o ad incrementare il patrimonio;

c) da contributi dello Stato, enti territoriali o altri enti pubblici e/o privati;

d) dai proventi delle attività di interesse generale, strumentali o di raccolta fondi e ogni altro provento ammesso ai sensi del d. lgs 117/2017;

e) dai proventi derivanti dalle attività indicate nel precedente art. 4

ART. 7 - ORGANI E FUNZIONI

7.1 Sono Organi e cariche della Fondazione:

a) il Consiglio di Amministrazione;

b) il Presidente;

c) l'Organo di controllo;

d) il Comitato consultivo se nominato

Vi saranno inoltre:

a) il Direttore Generale se nominato;

b) il Consiglio di Direzione della sede operativa;

c) il Presidente della sede operativa ;

d) il Direttore della sede operativa.

Resta inteso che tutti i componenti dei predetti organi e/o cariche della Fondazione saranno tenuti al pieno rispetto del seguente "modus operandi": il "Centro Polifunzionale Don Calabria Fondazione ETS" dovrà ricalcare le orme di San Giovanni Calabria. Questo si concretizza nella mission di "ravvivare nel mondo la fede in Dio, Padre di tutti gli uomini, e non si chiude ad alcun campo di lavoro apostolico, né si limita, di per sé, ad un particolare territorio ... perché «tutto il mondo è di Dio" (cfr. Costituzioni dei P.S.D.P., n. 27).

L'atteggiamento e la modalità operativa deve ispirarsi alla logica di gratuità che sa diventare provvidenza per ognuno, in particolare per chi è ancora un passo indietro, per negazione dei propri diritti, per la condizione di emarginazione e precarietà, per la mancanza di possibilità, per la malattia o la situazione personale e sociale. Don Calabria non ha posto limiti alle "perle" da accogliere e sostenere, consegnando il



mandato e la responsabilità di essere "cercatori di perle per i tempi attuali".

Un secondo caposaldo è quello di adottare un metodo di gestione profetica e collegiale, animata dalla spiritualità calabriana, attraverso la formazione tecnica e spirituale delle persone, la promozione dei Consigli di Gestione delle Sedi Locali e l'uso sistematico della pianificazione, programmazione e controllo delle attività.

La prospettiva di riferimento è perciò il metodo di gestione calabriano, ampiamente presentato nei quattro sussidi prodotti dall'Amministrazione generale della Congregazione dei Poveri Servi della Divina Provvidenza, ove l'espressione del carisma si manifesta nell'articolazione della sostenibilità declinata nei quattro ambiti principali: in relazione ai destinatari della missione, al territorio, alla gestione collegiale con le persone e alla dimensione economica, finanziaria e normativa.

Base e fondamento del metodo di gestione, è dunque la collegialità, in quanto, "nella comunione e nel modo di operare che coinvolge tutti a una consapevolezza e responsabilità perché una gestione sia prima di tutto evangelica oltre che calabriana che il nostro carisma assume uno sguardo profetico concreto" (Padre Miguel Tofful e Fratelli del Consiglio Generale, Presentazione del sussidio 1 "Struttura organizzativa e principi di una gestione calabriana collegiale", 2015).

ART. 8 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

8.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette membri, incluso il Presidente, comunque in numero dispari, nominati dalla Congregazione fondatrice e per essa dal Consiglio Generale con apposita delibera, la maggioranza dei quali religiosi appartenenti alla medesima Congregazione. Agli amministratori nominati si applica l'articolo 2382 codice civile e una volta nominati devono porre in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26, c. 6 e 7 d.lgs 117/2017.

8.2. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 5 anni ed è rinnovabile; in caso di scadenza, rimane in carica fino a quando la Congregazione fondatrice non avrà provveduto alla riconferma o alla nomina dei nuovi consiglieri.

8.3. In caso di morte, rinuncia, decadenza o esclusione di un consigliere, la Congregazione fondatrice provvederà alla nomina del sostituto il quale rimarrà in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

8.4 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice-Presidente almeno due volte all'anno. Dovrà inoltre essere convocato ogni qualvolta ne facciano richiesta scritta la maggioranza dei suoi componenti.

8.5 La convocazione avviene con avviso trasmesso a ciascun membro del Consiglio con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 giorni prima di quello fissato per la riunione. In difetto di convocazione è valida la riunione che veda presenti tutti membri del Consiglio.

8.6 Il Consiglio di Amministrazione delibera con la presenza della maggioranza dei componenti ed è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

8.7 Qualora il Direttore Generale (se nominato) non sia anche consigliere di amministrazione, lo stesso partecipa alle sedute con sole finalità consultive.

8.8 Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipano anche i membri dell'Organo di controllo con sole finalità consultive.

8.9 I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito libro previamente vidimato e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal segretario verbalizzante scelto di volta in volta dal Presidente tra i presenti.

8.10 E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per te-



le-conferenza o per video-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e che ognuno possa ricevere, trasmettere o visionare documenti. In presenza di tali requisiti il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e il Segretario verbalizzante.

8.11 La Congregazione fondatrice ha diritto di ricevere copia dei verbali delle adunanze e delle delibere del Consiglio di Amministrazione.

8.12 La carica di consigliere di amministrazione se non a titolo gratuito deve essere nei limiti di cui al d.lgs 117/17 (art.8); in ogni caso i consiglieri avranno diritto al rimborso delle spese documentate sostenute per i doveri del proprio ufficio.

ART. 9 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: COMPETENZE

9.1 Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.

9.2 Il Consiglio di Amministrazione:

- a) nomina e revoca, fra i suoi componenti, il Vice Presidente;
- b) nomina se ritenuto opportuno e revoca il Direttore Generale;
- c) nomina e revoca, nei soli casi previsti dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo;
- d) nomina, qualora costituito, i componenti del Comitato consultivo;
- e) nomina e revoca il Presidente, il Direttore ed il Consiglio di Direzione delle sedi operative;
- f) nomina e revoca, qualora ritenuto opportuno, eventuali responsabili tecnici;
- g) approva i documenti programmatici annuali, ivi compreso il bilancio previsionale ed il bilancio consuntivo nel rispetto della tempistica prevista dalla normativa vigente in materia, salvo la possibilità di avvalersi del maggior termine di 180 giorni come previsto dall'art. 2365 del Codice Civile;
- h) approva il bilancio sociale secondo quanto stabilito dall'articolo 14 del d.lgs 117/2017;
- i) delibera preventivamente su tutti gli atti di straordinaria amministrazione;
- j) delibera su acquisto e vendita di beni mobili ed immobili ed ancora su accensione di linee di credito a breve, medio e lungo termine con gli istituti di credito;
- k) può adottare, dopo aver acquisito un parere di natura vincolante dalla Fondatrice le modifiche allo Statuto che siano richieste dalla legge o rese necessarie per il miglior perseguimento degli scopi fondamentali consacrati nello Statuto. In tal caso occorre la convocazione in via straordinaria del Consiglio di Amministrazione al quale dovranno presenziare tutti i suoi membri e la delibera assunta sarà valida solo se approvata con la maggioranza dei suoi componenti, tra cui il Presidente;
- l) approva, laddove ritenuto necessario, il regolamento per il funzionamento della Fondazione e la definizione dei compiti attribuiti ai vari soggetti;
- m) approva, laddove ritenuto necessario, il regolamento per il funzionamento delle sedi operative e la definizione dei compiti attribuiti al Consiglio di Direzione, al Presidente ed al Direttore delle stesse;
- n) individua le attività diverse, secondarie e strumentali di cui all'articolo 6 del d.lgs. 117/2017;
- o) facilita le relazioni con i diversi soggetti giuridici collegati o connessi alla Congregazione fondatrice al fine di promuovere i principi di collegialità propri della "Congregazione dei Poveri Servi della Divina Provvidenza";
- p) adotta il programma gestionale della fondatrice;
- q) agisce in base ai programmi di gestione calabriana;



r) delibera sulle altre questioni ad esso sottoposte ai sensi del presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione non può vendere, ipotecare, né dare in garanzia a qualunque titolo i beni immobili e/o mobili eventualmente messi a disposizione dalla Fondatrice.

ART. 10 - PRESIDENTE

10.1 La Fondazione è rappresentata nei propri atti, in giudizio e davanti ai terzi dal proprio Presidente, il quale presiede anche il Consiglio di Amministrazione. Il Presidente è nominato dalla Fondatrice e per essa dal Consiglio Generale.

10.2 Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione ed è rinnovabile. In caso di scadenza, rimane in carica fino a quando la Congregazione fondatrice non avrà provveduto alla sua riconferma o alla nomina del sostituto. In caso di morte, rinuncia, decadenza o esclusione, la Congregazione fondatrice provvederà alla nomina del sostituto.

10.3 In caso di assenza o impedimento del Presidente lo sostituisce di diritto il Vice-Presidente per tutto il periodo dell'assenza o dell'impedimento.

10.4 Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio;
- b) convoca il Consiglio di Amministrazione, presiedendolo e proponendo le materie da trattare nelle riunioni medesime;
- c) assicura l'osservanza dello Statuto e, se vi sono, dei regolamenti ed il buon andamento dell'amministrazione della Fondazione;
- d) in collaborazione con il Direttore Generale (se nominato) ha cura che la definizione dei programmi di attività e la loro attuazione abbiano luogo in coerenza con il carisma della Congregazione dei Poveri Servi della Divina Provvidenza e con i principi di gestione calabriana espressi nei documenti della Congregazione;
- e) cura i rapporti con gli Enti pubblici e privati con i quali la Fondazione opera;
- f) nei soli casi di necessità ed urgenza, può adottare provvedimenti, a tutela degli interessi della Fondazione, anche nel caso in cui eccedano l'ordinaria amministrazione, limitatamente all'accettazione di eredità, lasciti, donazioni e legati, che non siano gravati di "oneri", con l'obbligo però di renderne conto al Consiglio di Amministrazione quanto prima.

ART. 11 - DIRETTORE GENERALE

11.1 Il Direttore Generale della Fondazione, laddove nominato, è designato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, acquisito formalmente il parere vincolante della Fondatrice.

11.2 Dura in carica 3 anni e può essere riconfermato ed agisce in base ai programmi di gestione calabriana. In caso di scadenza, rimane in carica fino a quando il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, acquisito formalmente il parere vincolante della Congregazione fondatrice, non avrà provveduto alla sua riconferma o alla nomina del sostituto. In caso di morte, rinuncia, decadenza o esclusione, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, acquisito formalmente il parere della Congregazione fondatrice provvederà alla nomina del sostituto. Nel caso in cui la carica di Direttore Generale dovesse cessare prima della scadenza del suo mandato per i motivi sopra indicati il Consiglio di Amministrazione dovrà senza indugio procedere alla nomina del nuovo Direttore Generale il quale durerà in carica sino alla scadenza del mandato del Direttore al quale è subentrato.

11.3 Il Direttore Generale della Fondazione, provvede ad attuare la programmazione della Fondazione approvata dal Consiglio di Amministrazione in relazione agli aspetti di natura tecnico operativa. Il Direttore Generale sarà peraltro tenuto:

- a) alla direzione e alla gestione amministrativa della Fondazione;



- b) alla definizione ed attuazione dei programmi di attività di ciascun ambito di cui al presente Statuto, garantendo la polifunzionalità dei servizi;
- c) all'adozione di ogni provvedimento di ordinaria amministrazione necessario a garantire il buon funzionamento dei servizi della Fondazione e alla loro organizzazione;
- d) alla gestione del personale;
- e) alla gestione dei rapporti con gli Enti pubblici e privati con i quali la Fondazione opera;
- f) all'esecuzione, nelle materie di propria competenza, delle delibere del Consiglio di Amministrazione;
- g) al conferimento di incarichi e ruoli funzionali al miglior funzionamento della Fondazione.

Altre ulteriori funzioni potranno essere previste dal regolamento di cui al precedente art. 9 punto 1 o da eventuali apposite delibere adottate dal Consiglio di Amministrazione.

11.4 Il Direttore Generale ha poteri di rappresentanza e di firma per tutto ciò che concerne l'ordinaria amministrazione, ivi compreso:

- a) la sottoscrizione di convenzioni e contratti con enti pubblici e privati per il normale funzionamento delle attività della Fondazione;
- b) la richiesta di somme in nome e per conto della Fondazione e l'incasso delle stesse rilasciando quietanza;
- c) la costituzione della Fondazione in Associazione Temporanea di Impresa (A.T.I) o in Associazione Temporanea di Scopo (A.T.S.) con altri enti pubblici e/o privati per il perseguimento delle finalità statutarie;
- d) la rappresentanza in giudizio ivi compresa quella per cause di lavoro da parte dei collaboratori;
- e) la compravendita e la demolizione di autoveicoli.

11.5 Il Direttore Generale, qualora non già Consigliere di Amministrazione, partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

ART. 12 - COMITATO CONSULTIVO

12.1 Il Comitato consultivo, se nominato, è organo consultivo della Fondazione ed è composto da un numero variabile di membri scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione.

12.2 I componenti del Comitato durano in carica sino alla scadenza del mandato dell'Organo amministrativo che ha provveduto alla loro nomina e possono essere riconfermati.

12.3 Il Comitato è presieduto dal Presidente o in mancanza dal Vice-Presidente e si riunisce su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno.

12.4 Il Comitato consultivo svolge, in collaborazione con il Consiglio di Amministrazione, funzioni tecnico-consultive in ordine:

- a) al programma annuale delle attività, iniziative e ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione o il Direttore Generale, se nominato, ne richieda espressamente il parere.
- b) alla coerenza dell'agito rispetto al carisma e ogni qualsivoglia altra questione che la Fondatrice gli porrà.

12.5 Il Comitato consultivo formula proposte motivate sulle attività della Fondazione, esprime parere sui progetti ad esso sottoposti dal Consiglio di Amministrazione; esprime parere, se richiesto, sui risultati delle attività intraprese dalla Fondazione avuto riguardo al raggiungimento degli scopi.

12.6 Potranno essere previsti compensi per i partecipanti ed in ogni caso saranno dovuti i rimborsi spese.



ART. 13 - ORGANO DI CONTROLLO

13.1 L'organo di controllo, acquisito il parere vincolante della Fondatrice, è nominato dal Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dall'articolo 30 del d.lgs 117/2017 e potrà essere collegiale o monocratico. L'organo di controllo ha durata di 5 esercizi. Rimane in carica fino alla riunione di approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto esercizio successivo alla nomina ed è rieleggibile.

13.2 Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

13.3 L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

13.4 L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del d.lgs 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del d.lgs 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

13.5 I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Il compenso previsto per l'organo di controllo è determinato con apposita delibera del consiglio di amministrazione.

13.6 Per quanto riguarda la revisione legale la Fondatrice può affidare ai sensi dell'articolo 30, comma 6 del d.lgs 117/2017, la revisione legale all'organo di controllo.

ART. 14 – CONSIGLIO DI DIREZIONE DELLE SEDI OPERATIVE

14.1 Il Consiglio di Direzione delle singole sedi operative è composto da non meno di tre membri, incluso il Presidente della sede operativa, nominati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, acquisito il parere vincolante della Fondatrice, tra i religiosi appartenenti alla medesima Congregazione ed i collaboratori laici della Fondazione.

14.2. Il Consiglio di Direzione dura in carica 5 anni ed è rinnovabile; in caso di scadenza, rimane in carica fino a quando la Congregazione fondatrice non avrà provveduto alla riconferma o alla nomina dei nuovi consiglieri.

14.3. In caso di morte, rinuncia, decadenza o esclusione di un consigliere, la Congregazione fondatrice provvederà alla nomina del sostituto il quale rimarrà in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Direzione.

14.4 Il Consiglio di Direzione è convocato dal Presidente della sede operativa ovvero, in caso di suo impedimento, dal Direttore della sede operativa almeno sei volte all'anno.

14.5 La convocazione avviene con avviso trasmesso a ciascun membro del Consiglio con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 giorni prima di quello fissato per la riunione. In difetto di convocazione è valida la riunione che veda presenti tutti membri del Consiglio.

14.6 Alle riunioni del Consiglio di Direzione possono partecipare anche il Presidente ed il Direttore Generale, se nominato, della Fondazione.



14.7 I contenuti degli incontri devono essere verbalizzati e sottoscritti dal Presidente della sede operativa e dal segretario verbalizzante scelto di volta in volta dal Presidente della sede operativa tra i presenti.

14.8 E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per tele-conferenza o per video-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e che ognuno possa ricevere, trasmettere o visionare documenti. In presenza di tali requisiti il Consiglio di Direzione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della sede operativa.

14.9 La Congregazione fondatrice ha diritto di ricevere copia dei verbali delle adunanze del Consiglio di Direzione.

14.10 Le competenze del Consiglio di Direzione potranno essere precisate nel regolamento delle sedi operative.

ART. 15 – PRESIDENTE DELLE SEDI OPERATIVE

15.1 Il Presidente della sede operativa è nominato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, acquisito formalmente il parere vincolante della Fondatrice.

15.2 Il Presidente della sede operativa dura in carica quanto il Consiglio di Direzione ed è rinnovabile. In caso di scadenza, rimane in carica fino a quando la Congregazione fondatrice non avrà provveduto alla sua riconferma o alla nomina del sostituto. In caso di morte, rinuncia, decadenza o esclusione, la Congregazione fondatrice provvederà alla nomina del sostituto.

15.3 In caso di assenza o impedimento del Presidente della sede operativa lo sostituisce di diritto il Direttore della sede operativa per tutto il periodo dell'assenza o dell'impedimento.

15.4 Le funzioni del Presidente della sede operativa sono precisate nel regolamento delle sedi operative.

15.5 Il ruolo di Presidente della sede operativa può essere assunto dal Presidente della Fondazione.

ART. 16 – DIRETTORE DELLE SEDI OPERATIVE

16.1 Il Direttore della sede operativa è nominato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, acquisito formalmente il parere vincolante della Fondatrice.

16.2 Dura in carica 3 anni e può essere riconfermato ed agisce in base ai programmi di gestione calabriana. In caso di scadenza, rimane in carica fino a quando il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, acquisito formalmente il parere vincolante della Congregazione fondatrice, non avrà provveduto alla sua riconferma o alla nomina del sostituto. In caso di morte, rinuncia, decadenza o esclusione, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, acquisito formalmente il parere della Congregazione fondatrice provvederà alla nomina del sostituto.

16.3 Le funzioni del Direttore della sede operativa potranno essere precisate nel regolamento delle sedi operative.

16.4 Il ruolo di Direttore della sede operativa può essere assunto dal Direttore Generale della Fondazione.

16.5 Il Direttore, qualora non già Consigliere di Direzione, partecipa alle riunioni del Consiglio di Direzione senza diritto di voto.

ART. 17 - NORME DI AMMINISTRAZIONE

17.1 Per il perseguimento degli scopi statutari la Fondazione può ricevere rendite patrimoniali, contributi e finanziamenti sia pubblici che privati, oblazioni e liberalità, rimborsi per i servizi derivanti da accreditamento e convenzioni con enti pubblici e quant'altro derivante dalle attività statutarie e ad esse direttamente connesse.

17.2 Lo svolgimento dell'attività amministrativa, la tenuta delle scritture contabili, la



redazione del bilancio preventivo e consuntivo sono regolati dalla normativa vigente.

17.3 Ogni impegno economico e finanziario di natura straordinaria, che esuli dalle previsioni del bilancio preventivo dovrà essere previamente approvato con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

ART. 18 - ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO ANNUALE

18.1 L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Al termine dell'esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio di esercizio ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs 117/2017 e lo approva entro 120 giorni (ovvero 180 giorni come previsto per analogia con l'articolo 2365 del codice civile in quanto compatibile) dal termine dell'anno a cui il bilancio si riferisce.

18.2 Il bilancio di esercizio approvato è depositato presso il registro unico nazionale del terzo settore RUNTS dal Presidente o da altra persona da questi incaricata.

18.3 Qualora obbligatorio ai sensi dell'articolo 14 del codice del terzo settore d.lgs 117/2017, Il Consiglio di Amministrazione provvede alla elaborazione del Bilancio sociale e lo approva entro 180 giorni dal termine dell'anno cui il bilancio si riferisce.

ART. 19 - ESTINZIONE

19.1 In caso di estinzione, scioglimento o cessazione della Fondazione per qualsiasi causa, il patrimonio e le disponibilità che residuano dopo il completamento della liquidazione è devoluto alla Congregazione dei Poveri Servi della Divina Provvidenza - Casa Buoni Fanciulli - Istituto Don Calabria, ente ecclesiastico giuridicamente riconosciuto con sede in Verona (VR), via San Zeno in Monte n. 23, previo parere positivo del Registro Unico nazionale del terzo settore RUNTS salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

19.2 L'estinzione della Fondazione è dichiarata dall'autorità governativa competente.

ART. 20 - NORMA FINALE DI RINVIO

20.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si osservano le disposizioni generali vigenti del Codice civile e del d.lgs 117/2017.

Spese e tasse del presente atto sono a carico della Fondazione.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me completato a mano e da me letto al comparente che lo approva e con me Notaio lo sottoscrive alle ore diciassette e minuti venti. Consta il presente atto di tre fogli, scritti per intere facciate undici e sin qui della dodicesima.

Firmato: Valdecir Tressoldi

Firmato: Mattia Marino Notaio